

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 948/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2012

che abroga il regolamento (CE) n. 1180/2008 che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 170 e 192 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1180/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> istituisce un sistema per la comunicazione di informazioni tra gli operatori e le autorità competenti degli Stati membri, nonché fra gli Stati membri, la Commissione, rappresentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le autorità russe, in relazione alle esportazioni nella Federazione russa di alcuni prodotti dei settori delle carni bovine e suine per i quali è presentata richiesta di restituzioni. Tale sistema è finalizzato a seguire le esportazioni in questione e a individuare i casi in cui la restituzione non è dovuta e deve quindi essere recuperata.
- (2) Come indicato nel considerando 5 del regolamento (CE) n. 1180/2008, l'applicazione del regolamento medesimo dovrà essere valutata al termine di un periodo significativo. La Commissione ha valutato l'applicazione del regolamento (CE) n. 1180/2008 ed è giunta alla conclusione che, a causa di ripetuti problemi tecnici che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente, il sistema di comunicazione delle informazioni non ha raggiunto il

livello di prestazioni necessario a farne uno strumento efficace per contrastare il pagamento indebito delle restituzioni all'esportazione. Per di più, il ricorso volontario al sistema da parte degli esportatori è diminuito notevolmente nel corso degli anni.

- (3) È quindi opportuno abolire il sistema di comunicazione di informazioni istituito dal regolamento (CE) n. 1180/2008 e abrogare il regolamento medesimo.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1180/2008 è abrogato.

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 319 del 29.11.2008, pag. 44.